

COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO

15030 - VIA ROMA 19 – ROSIGNANO M.TO – TEL. 0142/489009



Nuova Tariffa 2026

IMPOSTA DI SOGGIORNO

D.C.C. N. 7 DEL 03/04/2023

D.C.C. N. 23 DEL 16/12/2025

L'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 ha previsto la facoltà, per i Comuni capoluogo di provincia, i Comuni inclusi negli elenchi delle località turistiche o città d'arte e le Unioni di Comuni, di istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo.

L'imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Rosignano Monferrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 03/04/2023, si applica dal 1 Agosto 2023.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 16/12/2025 ad oggetto "Approvazione tariffe Imposta di soggiorno per l'anno 2026. Determinazioni" si è deliberata la nuova tariffa **per l'anno 2026 pari ad € 1,50** per persona per singolo pernottamento come meglio dettagliato nella tabella sotto riportata.

Presupposto dell'imposta

L'imposta si applica ad ogni alloggio (ossia per ogni persona e per ogni soggiorno), fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi, anche ripetitivi, per il periodo di pagamento (trimestre) con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, situate nel territorio del Comune di Rosignano Monferrato, come disciplinate dalle vigenti norme regionali in materia di turismo.

Soggetto passivo

E' soggetto all'imposta chi alloggia nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio urbano della città di Rosignano Monferrato e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Rosignano Monferrato. Sono fatte salve le esenzioni e riduzioni espressamente elencate nel Regolamento comunale (**articolo 4**).

Tariffe

La misura dell'Imposta è graduata e commisurata con riferimento alle varie tipologie ricettive tenuto conto delle caratteristiche e dei servizi offerti. Essa è applicata all'atto del pagamento della prestazione alberghiera, **per ciascun periodo di pagamento** (ossia per ogni trimestre) **fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi**, anche ripetitivi, nel periodo di pagamento;

MISURE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE Alberghi, residenze turistico alberghiere e alberghi diffusi	Imposta per persona e per singolo pernottamento
1 stella	€. 1,50
2 stelle	€. 1,50
3 stelle	€. 1,50
4 stelle	€. 1,50
5 stelle e 5 stelle lusso	€. 1,50

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE - Bed & Breakfast – Affittacamere - Case e appartamenti per vacanze (CAV) – Residenze di campagna	Imposta per persona e per singolo pernottamento
1 stella	€. 1,50
2 stelle	€. 1,50
3 stelle	€. 1,50
4 stelle	€. 1,50

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE	Imposta per persona e per singolo pernottamento
Case per ferie	€. 1,50
Ostelli per la gioventù	€. 1,50
Soluzioni ricettive innovative e Alloggi vacanza	€. 1,50
Locazioni turistiche/locazioni brevi (art.1, co.2, lett. c, L. n. 431 del 1998 e art. 4, co. 1, D.L. n. 50 del 2017 convertito in L. n. 96 del 2017 – L.R. N. 13 del 2017)	€. 1,50

STRUTTURE RICETTIVE RURALI Aziende agrituristiche	Imposta per persona e per singolo pernottamento
1 girasole	€. 1,50
2 girasoli	€. 1,50
3 girasoli	€. 1,50
4 girasoli	€. 1,50
5 girasoli	€. 1,50
Strutture ricettive e rurali – Ospitalità rurale familiare	€. 1,50

COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA	Imposta per persona e per singolo pernottamento
Campeggi e villaggi turistici	€. 1,50

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del decimo anno di età, attestata mediante copia del documento di identità del minore;
- b) un soggetto (autista o accompagnatore) ogni 20 persone appartenenti a gruppi organizzati;
- c) i soggetti che alloggiano a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- d) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- e) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa, e un accompagnatore.
- f) coloro che si sottopongono a cure presso strutture sanitarie e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente.
- g) i dipendenti della struttura ricettiva presso la struttura datoriale.
- h) i soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti agli istituti scolastici e ai corsi professionali aventi sede sul territorio comunale, nonché gli insegnanti degli stessi.

L'applicazione delle esenzioni di cui alle precedenti lettere b) – c) – d) - e) - g) è subordinata alla presentazione, da parte dell'interessato di una dichiarazione resa in base agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, su apposito modulo predisposto dal Comune.

L'esenzione di cui alla lettera f) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del paziente o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che "il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato alla assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente".

Per l'ipotesi di cui alla lett. h), idonea certificazione della struttura scolastica/formativa, oppure di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante i requisiti;

Riduzioni

Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:

- a) i gruppi scolastici in visita didattica;
- b) gli atleti, e relativo staff, componenti di gruppi sportivi partecipanti a eventi organizzati sul territorio.

La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del dirigente scolastico per i soggetti di cui alla lettera a) e della federazione sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b).

Tutte le esenzioni-riduzioni saranno conservate direttamente dal gestore della struttura, che ne curerà la conservazione.

In particolare le attestazioni presentate dai clienti per ottenere l'esenzione/riduzione dal pagamento dell'imposta, dovranno essere trattenute dal gestore della struttura e conservate nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR) e potranno essere oggetto di richiesta ai fini di un successivo controllo da parte degli uffici comunali.

Obblighi del gestore e di altri soggetti

I responsabili del pagamento dell'imposta sono tenuti ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di coloro che pernottano presso la struttura ricettiva, a riversare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. Il gestore della struttura e gli altri responsabili del pagamento dell'imposta sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi per ciascuna struttura ricettiva gestita:

a) essere accreditati al sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Comune di Rosignano Monferrato;

b) informare i propri ospiti dell'applicazione della misura dell'imposta di soggiorno, nonché delle esenzioni, delle riduzioni e delle sanzioni previste, tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione sul sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale fornito dal Comune, impegnandosi a promuoverne la divulgazione;

c) Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente secondo modalità approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'Agenzia delle Entrate.

D) richiedere il pagamento dell'imposta entro il momento della partenza del soggiornante dalla struttura ricettiva ed a rilasciare la relativa quietanza tramite annotazione del pagamento nel documento fiscale (fattura o ricevuta) oppure emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);

e) riversare al Comune, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre. I trimestri sono: 01 gennaio – 31 marzo; 01 aprile – 30 giugno; 01 luglio – 30 settembre; 01 ottobre – 31 dicembre e le scadenze per il riversamento sono le seguenti:

entro il 15 aprile per il I° trimestre;

entro il 15 luglio per il II° trimestre;

entro il 15 ottobre per il III° trimestre;

entro il 15 gennaio per il IV° trimestre.

Il riversamento deve avvenire con le seguenti modalità:

- **Pago PA** (l'avviso Pago Pa viene generato dal Portale del Contribuente a seguito del caricamento dati della dichiarazione trimestrale di riferimento)

f) presentare al Comune comunicazione trimestrale contenente le seguenti informazioni relative alla determinazione dell'imposta versata :

- numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre;
- relativo periodo di permanenza;
- numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
- numero dei pernottamenti esenti e quelli cui applicare le riduzioni, nonché la relativa motivazione;
- imposta dovuta;
- imposta incassata e riversata con gli estremi del riversamento effettuato;
- eventuali informazioni inerenti il calcolo dell'imposta.

Le scadenze per la presentazione della comunicazione sono le medesime scadenze previste per il riversamento dell'imposta riscossa, vale a dire:

- entro il 15 aprile per il I° trimestre;

- entro il 15 luglio per il II° trimestre;
- entro il 15 ottobre per il III° trimestre;
- entro il 15 gennaio per il IV° trimestre.

g) richiedere agli ospiti la compilazione di apposite dichiarazioni su moduli predisposti dal Comune, nonché la presentazione della necessaria documentazione per beneficiare delle esenzioni e delle riduzioni;

f) entro il 30/01 dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, trasmettere al Comune di Rosignano Monferrato il pdf del modello riepilogativo sottoscritto (Agente Contabile / Mod. 21) scaricabile dal Portale del Contribuente del Comune di Rosignano Monferrato, per la relativa trasmissione del medesimo alla Corte dei Conti per tramite del Comune.

h) conservare ai sensi dell'articolo 1 c. 161 L. 27/12/2006 n. 296 la documentazione relativa ai pernottamenti, alla attestazione del pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per le esenzioni / riduzioni dall'imposta; esibire e rilasciare al competente ufficio comunale atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i versamenti effettuati. Modalità di versamento dell'imposta

Piattaforma Software per la gestione dell'Imposta di Soggiorno

Il Comune di Rosignano mette a disposizione dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti assimilati una piattaforma software accessibile online tramite semplice connessione internet. L'accesso avviene tramite Spid del legale rappresentante.

Link di accesso al Portale del Contribuente:

<https://www.servizipubblicaamministrazione.it/SERVIZI/PORTALECONTRIBUENTE/LoginPNRR.Aspx?CodCat=H569&ACCESSO=C>

Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento commesse dai gestori delle strutture ricettive e dai soggetti assimilati, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 8 c. 2 lett. c) del presente Regolamento, da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.
4. Le sotto indicate omissioni e/o le irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- a) in caso di omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista all'articolo 8 .2 lett a) del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300Euro;
- b) per la violazione all'obbligo di informazione di cui articolo 8 c. 2 lett. b), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro;
- c) per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 8 c. 2 lett. f) g) h) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa.

5. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
6. Sulle somme incassate dai responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 7 e non riversate al Comune entro i termini previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera f), sulle somme dovute per imposta e sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi pari al tasso legale previsto dalla legge, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

Riscossione coattiva

Le somme accertate dal Comune a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, su autorizzazione esplicita del competente ufficio comunale. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione.

Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, i responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 7 devono trasmettere la documentazione fiscale (ricevute rilasciate) da cui emerga l'erroneo riversamento delle somme al Comune.

Informazioni

Per ottenere informazioni sull'applicazione dell'Imposta di soggiorno possono essere richieste a:

- Ufficio Tributi- (per chiarimenti in merito al regolamento) Tel: 0142/489009

e-mail: ragioneria@comune.rosignanomonferrato.al.it